



FLC CGIL
Padova
federazione lavoratori
della conoscenza



Segreterie Provinciali Padova

FLC CGIL - 35 129 PADOVA - Via Longhin 117 - ☎ 049 8944223 Telefax 049 8944226 - padova@flcgil.it
CISL SCUOLA - 35 137 PADOVA - Via del Carmine 3 - ☎ 049 8220611 Telefax 049 8220694 - cislscuola_padova@cisl.it
UIL SCUOLA - 35131 PADOVA - Piazza De Gasperi 32 - ☎ 049 655266 Telefax 049 655298 - padova@uilscuola.it
SNALS CONF.S.A.L. - 35125 PADOVA - Via Valgimigli 8 - ☎ 049 687635 Telefax 049 8803817 info@snalspadova.it
FGU GILDA degli Insegnanti - 35 126 PADOVA - Via Paruta 46 - ☎ 049 8024737 Telefax 049 8037583 info@gildapadova.it

Padova, 21/09/2015

- **Ai Dirigenti Scolastici Istituti Provincia di Padova**
-sede-
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- **Ufficio Scolastico Territoriale Padova**

Oggetto: orario di lavoro collaboratori scolastici – articolazione orario di servizio

Egregio Dirigente,

attese le segnalazioni pervenute, pare opportuno alle scriventi Organizzazioni Sindacali riaffermare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 2006-2009 in materia di orario di lavoro del personale Collaboratore Scolastico.

L'art.51 del C.C.N.L. dispone che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola e **consiste , di norma, in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36 ore settimanali , etc.**

Ne discende che l'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico nelle singole istituzioni scolastiche:

- **è continuativo e non può essere "spezzato";**

si evidenzia che fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro non c'è quello che comunemente viene definito orario spezzato (ad esempio tre ore la mattina e tre ore nel pomeriggio dopo una pausa più o meno lunga) e quindi tale tipologia è assolutamente fuori dal vigente CCNL

- **non può essere inferiore alle 6 ore giornaliere;**

l'orario di lavoro ordinario è pari a n. 36 ore settimanali e la durata minima dell'orario giornaliero di lavoro continuativo è di 6 ore (ad esempio non è previsto che il personale destinatario di un contratto settimanale di 6 ore sia costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio : tipo (2+2+2)

- **prestazione servizio su più plessi scolastici;**

ogni lavoratore ha diritto ad essere assegnato ad una singola sede di servizio; qualora, in casi del tutto eccezionali dipendenti da TEMPORANEE EMERGENZE, si rendesse necessaria l'utilizzazione in più plessi, essa deve essere comunque regolata dal Contratto d'Istituto, sulla base della disponibilità individuale e – comunque – **mai nella stessa giornata (cosiddetto scavalco in più plessi).**

• **turnazione orario di lavoro;**

la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario del servizio scolastico settimanale. Tra i criteri che dovrebbero essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni richiamiamo l'attenzione al rispetto di una equa distribuzione fra tutti i lavoratori dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda le attività di accoglienza e sorveglianza e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 del CCNL per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi.

• **resta ferma la personale disponibilità del lavoratore ad effettuare ore straordinarie, ricordando inoltre che il CCNL settore scuola, non prevede alcun istituto della reperibilità.**

Alla luce di quanto sopra si invita la S.V. di fare in modo che l'orario del personale ATA sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.

Distinti saluti,

flc CGIL
Antonio
Pantano

CISL Scuola
Manuela
Mazzucato

UIL Scuola
Loris
Bortolazzi

SNALS Confsal
Rocco
Italiano

FGU – Gilda
Renata
Mosca

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/5/70